



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 30 del 29.11.2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] di [REDACTED] e F.lli s.n.c. con sede in [REDACTED] alla P.za [REDACTED].

L'anno 2010 addì Ventinove del mese di Novembre in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale- Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro	X	
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- A seguito di denuncia di inapplicabilità del regime contrattuale-collettivo applicato dalla ditta in oggetto, presentata in data 18.2.2009, tra le altre, anche alla CPA di Bari, dal sig. [REDACTED] per il tramite dello studio Legale [REDACTED] con sede in [REDACTED] al Viale [REDACTED], venivano disposti accertamenti per la verifica della sussistenza dell'attività artigianale, messa in discussione dal denunciante;
- In data 19.5.2009, su disposizione del Presidente della CPA di Bari, veniva effettuata una verifica in loco, dalla quale emergeva che nel locale, vi erano numerosi tavoli e sedie, che a dichiarazione delle parti era riservata alla consumazione di prodotti di loro produzione;
- In data 15.6.2009, veniva avviata la procedura di cancellazione d'ufficio dell'attività artigiana a far data dal 19.5.2009, facoltando l'interessato a presentare le proprie controdeduzioni entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione medesima;

In data 16.7.2009, pervenivano le controdeduzioni, non ritenute esaustive dalla CPA, che contestavano sia le verifiche effettuate dall'Ufficio, che il procedimento di cancellazione medesimo;

ella seduta dell'11.3.2010, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, deliberava la conferma della cancellazione d'Ufficio dall'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane della impresa Bar [REDACTED] in quanto l'attività prevalente "risulta essere quella di somministrazione", comunicando la decisione all'interessato con nota n. 285bis del 20.2.2010, accusata in ricezione in data 1.4.2010;

- In data 26.5.2010, per il tramite dell'Avv. [REDACTED] il Bar [REDACTED] s.n.c., proponeva ricorso a questa Commissione lamentando che: 1) l'invito rivolto alla Commissione Provinciale a comunicare il nome del responsabile del procedimento e la richiesta di essere ascoltati, veniva da questa disattesa; 2) che i tavolini presenti nei locali sono "solo strumentali ed accessori all'esercizio dell'impresa artigiana";
- con nota n. 26823 dell'8.7.2010, il Responsabile P.O. della CRA, chiedeva al Comando di Polizia Municipale di [REDACTED], accertamenti diretti alla verifica dell'attività effettivamente svolta dalla ditta ricorrente, iscritta all'Albo Imprese Artigiani al n. 54771 per l'attività di gelateria - pasticceria - pizzeria;
- Ritenuto che:
- in relazione al primo punto riportato in ricorso, relativo alla richiesta del nominativo del responsabile del procedimento, si rileva che, per convenzione stipulata tra Regione Puglia e Unione Regionale delle Camere di Commercio, il Personale afferente l'Ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato, è dipendente Camerale;
- che con Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Bari, n. 197 del 1.8.2007, veniva nominato il Responsabile della C.P.A., a cui il ricorrente poteva fare riferimento in ogni caso, come avrebbe potuto richiedere l'accesso agli atti per ogni chiarimento;
- in merito al secondo punto
 - la legge n. 287 del 25 ottobre 1991, all'art. 1 chiarisce che con il termine di somministrazione si intende "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperti al pubblico, all'uopo attrezzati;
 - a differenza di tali attività, classificate commerciali, l'attività artigianale, prevede la vendita, nei propri locali o quelli attigui, della propria produzione, ma così come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2008, gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande in quanto verrebbe snaturata la caratteristica



dell'esercizio di attività da asporto, riconducendola nell'esercizio della somministrazione, senza la prescritta autorizzazione";

- il Comando di Polizia Municipale di [REDACTED], con nota del 12.10.2010, prot. n. 258/10/P.M., in risposta alla nota sopra citata del Responsabile P.O. CRA, comunicava tra le altre che: " L'attività prevalente svolta dalla ditta è artigianale e riguarda la produzione di prodotti di pasticceria, gelateria e pizzeria, somministrati anche ai tavoli";
- in merito, è giusto per rendere meglio la differenza fra somministrazione e consumo immediato, e solo per similitudine, la L. 248/2006 all'art. 4, concernente i panifici, ha stabilito che è consentita la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione;

- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso prodotto dalla ditta "Bar [REDACTED]" di [REDACTED] s.n.c. con sede in [REDACTED] alla [REDACTED].

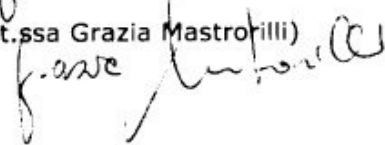
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre fasciate.

ROELIN
P.Q.M.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroilli)



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)

